

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Filiale di Padova

Anno XXX

BARI, 27 FEBBRAIO 1999

N. 21

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. (080) 5402259-5402380 - Fax 5402262.

Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c.c.p. n. 18785709**

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15º giorno di ogni mese avranno validità dal 1º giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15º giorno e comunque entro il 30º giorno di ogni mese avranno validità dal 15º giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari**.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA LATERZA & LAVIOSA - VIA CRISANZIO, 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI, 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 1998, n. 1445

Legge regionale n. 7/1982. Riconoscimento giuridico della Associazione dei Produttori Pugliesi di Vino "A.P.P.V." con sede in Manduria alla Via Santo Stasi 1 - Zona Industriale.

Pag. 1174

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 1998, n. 1445

Legge regionale n. 7/1982. Riconoscimento giuridico della Associazione dei Produttori Pugliesi di Vino "A.P.P.V." con sede in Manduria alla Via Santo Stasi 1 - Zona Industriale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

- Visto il Reg. CE n. 952 del 20-5-1997 con il quale è stato sostituito il Reg. CE n. 1360 del 19-6-1978, concernente norme sulle "Associazioni di Produttori e Relative Unioni";
- Visto il Reg. CE n. 220/91 e la deliberazione della Giunta regionale n. 7931 del 22-11-1994 riguardanti le dimensioni minime necessarie per il riconoscimento delle Associazioni dei Produttori Agricoli;
- Vista la Legge n. 674 del 20-10-1978 recante "Norme sull'Associazione dei produttori Agricoli";
- Vista la L.R. n. 7 del 1-2-1982 recante "Norme regionali sulle Associazioni dei produttori agricoli e sulle relative Unioni";
- Viste le Circolari del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali n. 13 del 13-8-1980 e n. 80/bis del 25-9-1982 che dettano le disposizioni per il riconoscimento delle associazioni dei produttori Agricoli;
- Vista la Circolare Regionale n. 7 del 13-7-1982 sull'applicazione della L.R. n. 7/82;
- Considerato che per le Associazioni dei Produttori Agricoli disciplinate dalle succitate disposizioni legislative, l'intervenuto accertamento dei requisiti o la conseguente iscrizione all'Albo Regionale configurano gli estremi di cui all'art. 7 della Legge n. 674/78;
- Visto l'atto in data 24-4-1998, per Notaio Dr. Adami Michele, repertorio n. 179741, con il quale è stata costituita l'Associazione denominata **Associazione dei Produttori Pugliesi di Vino "A.P.P.V."** con sede in Manduria alla Via Santo Stasi I - Zona industriale;
- Vista la domanda presentata in data 3-8-1998, acquisita agli atti dell'Assessorato all'Agricoltura il 4-8-1998 prot. n. 28/14317, perfezionata il 13-10-1998, con la quale la predetta Associazione ha chiesto di essere riconosciuta e, quindi iscritta all'Albo Regionale delle Associazioni dei produttori Agricoli riconosciute in applicazione della L.R. 7/82;
- Vista la relazione istruttoria datata 23-11-1998, a firma del Geom. Pisarra Domenico e P.A. Zizzo Saverio, Funzionari dell'Ispettorato Provinciale all'Agri-

coltura di Taranto con la quale si esprime parere favorevole al riconoscimento della Associazione dei Produttori Pugliesi di Vino "A.P.P.V." con sede in Manduria alla Via Santo Stasi I - Zona industriale;

- Rilevato che in sede di istruttoria si è accertato che la Associazione dei Produttori Pugliesi di Vino "A.P.P.V." con sede in Manduria con n. 3353 ed una rappresentatività di HI 297.645 di vino, ha i requisiti previsti dalla normativa in vigore;

- Dato atto che, pur espletate le formalità previste dall'art. 2 della l.r. 7/82, non è stato possibile acquisire, entro i termini previsti per il rispetto delle disposizioni nella stessa contenute, il parere del Comitato Regionale di cui all'art. 6 della predetta legge, poiché come comunicato dal suo Vicepresidente, in sede di convocazione non ha raggiunto il numero legale;

- Considerato, pertanto, che la predetta Associazione ha i requisiti per ottenere il riconoscimento giuridico e la iscrizione nell'Albo regionale delle Associazioni dei Produttori Agricoli ai sensi della l.r. 7/82

DECRETA

Art. 1) - È accertata la sussistenza per l'Associazione denominata: **Associazione dei Produttori Pugliesi di vino "A.P.P.V."** con sede in Manduria alla Via Santo Stasi I - zona industriale, dei requisiti previsti dalla L.R. n. 7/82;

Art. 2) - Alla predetta Associazione è riconosciuta a norma dell'art. 7 della Legge 20-10-1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato;

Art. 3) - La stessa Associazione è iscritta al N. 37/1/vit dell'Albo Regionale delle Associazioni dei Produttori Agricoli, di cui all'art. 3 della citata L.R. n. 7/82;

Art. 4) - All'Associazione dei Produttori Pugliesi di Vino "A.P.P.V." è fatto obbligo di osservare le norme dettate dal Reg. Ce n. 952/97, dalla Legge n. 674/78, dalla L.R. n. 7/82 e in particolare di comunicare all'Assessorato Regionale all'Agricoltura i nominativi dei soci espulsi o dimissionari, nonché dei soci di nuova iscrizione con l'indicazione dei dati catastali dei relativi terreni e degli altri elementi di identificazione;

Art. 5) - Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia;

Art. 6) - Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 127/97 e che, pertanto è un atto esecutivo;

- Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della lettera G dell'art. 6 della L.R. n. 13/93.

Bari, li 30 Dicembre 1998

Il Presidente
Distaso

